



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14 Reg. Delib.

**OGGETTO: ADOZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ED APPROVAZIONE
TARIFE TARI ANNO 2021.**

*L'anno duemilaventuno addi **quindici** del mese di **giugno** alle ore **21.15** nella Sede Comunale.*

*Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta di **PRIMA** convocazione.*

Risultano Presenti:

• DI GIOVANNI FRANCESCO - PRESIDENTE	Presente
• POGGI MARCO - SINDACO	Presente
• FERRARI ROMANO - CONSIGLIERE	Presente
• ZELASCHI ALICE - CONSIGLIERE	Presente
• BEVILACQUA ELISABETTA - CONSIGLIERE	Presente
• LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE	Presente
• DI CACCAMO RENATA - CONSIGLIERE	Assente
• ALBERICI STEFANO - CONSIGLIERE	Assente
• DISPERATI LAURA - CONSIGLIERE	Presente
• SCHIAVI LUCA - CONSIGLIERE	Presente
• MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE	Presente
• RANDI ELISA - CONSIGLIERE	Presente
• ROSSI ANGELO - CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 11 – Totale assenti n. 2

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO**.*

*Il Sig. **FRANCESCO DI GIOVANNI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Lombardia ha adottato ai sensi dell'art. 200 comma 7 del D. Lgs 152/06, un modello alternativo / in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, organizzando il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti, approvando la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e il Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla D.g.r. n.220 del 27 giugno 2005;
- la Legge Regionale 26/03 attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali;
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Rivanazzo Terme, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE è stato conferito incarico per servizio di supporto tecnico nella predisposizione del Piano Finanziario rifiuti 2021 ed elaborazione tariffe TARI 2021 alla ditta F.M. servizi S.a.s di Filippo Magistrali & C con sede legale in Pellegrino Parmense;

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e s.m.i., dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO CHE il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO CHE nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2017, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

VISTO l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

RICORDATO CHE nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a A.S.M. Voghera Sp.A. mediante affidamento in house ai sensi della deliberazione C.C. n. 3 in data 05.02.2020;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno di riferimento relativamente al Comune di Rivanazzano Terme è complessivamente pari ad € 853.742,72;

EVIDENZIATO CHE l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

DATO ATTO CHE dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente, emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 710.599, così ripartiti:

COSTI FISSI € 188.261

COSTI VARIABILI € 522.338

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

RILEVATO CHE con riferimento alla verifica dei limiti di crescita delle entrate tariffarie e detrazione di cui al comma 4.5 Del. 443/2019 si rinvia a quanto indicato nella **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2021 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente** (Rif. Cap. 4 Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019) - **Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019**

VISTA la deliberazione C.C. n. 13 del 15.06.2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 introducendo agevolazioni per le categorie produttive colpite dall'emergenza Covid-19;

VISTA altresì la successiva deliberazione C.C.n. 31 del 22.12.2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18 è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e definita la ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021, pari complessivamente ad € 20.332,00 sui due Piani finanziari successivi, a decorrere dal Piano finanziario relativo all'anno 2021, salvo diversa valutazione in sede di adozione del PEF 2021;

RITENUTO in proposito di compensare in parte per euro 14.382,22 con risorse derivanti dal "Fondo Funzioni Fondamentali" anno 2020 destinate alla TARI, secondo quanto chiarito nella faq n. 36 pubblicata sul sito Ragioneria Generale dello Stato in merito alla certificazione del fondo funzioni fondamentali, e di conseguenza l'importo di RCUtv effettivamente imputato nel PEF 2021 risulta pari ad euro 5.949,78;

DATO ATTO CHE si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Paesaggio del Comune da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di adottare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 5 in data 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) aggiornato ai sensi della deliberazione C.C. n.13 in data 15.06.2021;

CONSIDERATO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999, si debbano prendere per le utenze domestiche i coefficienti minimi e per quelle non domestiche il valore pari all'85% tra i coefficienti minimi e massimi, ad eccezione delle categorie 9, 11, e 20 per le quali sono stati scelti i coefficienti massimi, nonché 12 per la quale il coefficiente massimo è stato maggiorato del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i. e delle categorie 22, 24 e 27 per le quali sono stati determinati i coefficienti medi per ragioni di riequilibrio, secondo quanto indicato nella Relazione per l'elaborazione delle tariffe TARI anno 2021, depositata agli atti e richiamata per relationem;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, di approvare per l'anno 2021 il sotto riportato prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,37109	58,80787
2 componenti	0,43603	137,21837
3 componenti	0,48705	176,42362
4 componenti	0,52880	215,62887
5 componenti	0,57055	284,23805
6 o più componenti	0,60302	333,24462

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08740	0,76511
2 Cinematografi e teatri	0,05688	0,49577
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,08185	0,71035
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,11931	1,04629
5 Stabilimenti balneari	0,08324	0,72515
6 Esposizioni, autosaloni	0,06659	0,59344
7 Alberghi con ristorante	0,21781	1,91055
8 Alberghi senza ristorante	0,14705	1,28899
9 Case di cura e riposo	0,17341	1,51246
10 Ospedale	0,17480	1,52282
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,21087	1,84248
12 Banche ed istituti di credito	0,12763	1,11584
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,18729	1,63381
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,23584	2,06150
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,11098	0,96637
16 Banchi di mercato beni durevoli	0,23307	2,03190
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	0,19700	1,72260
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,13873	1,21648
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,18867	1,65157
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,12763	1,11436
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,14012	1,22092
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,05435	9,22274
23 Mense, birrerie, amburgherie	1,00024	8,75065
24 Bar, caffè, pasticceria	0,71030	6,21558
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,36763	3,21878
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33989	2,97164
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,28048	11,19692
28 Ipermercati di generi misti	0,35515	3,10927
29 Banchi di mercato generi alimentari	0,88926	7,77983
30 Discoteche, night club	0,24694	2,16213

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

RITENUTO su proposta della Giunta prevedere per l'anno 2021 una riduzione determinata nella misura del 30% sulla parte variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Categorie di attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
11 Uffici, agenzie Studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
27fiori e piante
30 Discoteche, night club

DATO ATTO CHE tali riduzioni saranno finanziate utilizzando le risorse stimate da assegnare al Comune di Rivanazzano Terme ai sensi dell'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

RITENUTO inoltre stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI:

TARI	Acconto	1^ rata: 31 agosto 2^ rata: 31 ottobre
	Saldo	3^ rata: 16 dicembre Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5%

del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;*

UDITI gli interventi;

RITENUTO necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

il D.lgs n. 267/2000;

il D.lgs n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento generale delle entrate;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta in oggetto espresso con verbale n.1 in data 11.06.2021;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti	11
astenuti	0
votanti	11
voti favorevoli	11
voti contrari	0

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la presente costituisce la decisione assunta dall'Ente territorialmente competente;
3. di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 710.599, così ripartiti:
COSTI FISSI € 188.261
COSTI VARIABILI € 522.338
4. di disporre che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, pari complessivamente ad € 20.332,00 viene compensato in parte per Euro 14.382,22 con risorse derivati dal “Fondo Funzioni Fondamentali” anno 2020 destinate alla TARI, secondo quanto chiarito nella faq n. 36 pubblicata sul sito Ragioneria Generale dello Stato in merito alla certificazione del fondo funzioni fondamentali, e di conseguenza l'importo di RCUtv effettivamente imputato nel PEF 2021 risulta pari ad euro 5.949,78;
5. di approvare conseguentemente per l'anno 2021 le seguenti tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI)**:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,37109	58,80787
2 componenti	0,43603	137,21837
3 componenti	0,48705	176,42362
4 componenti	0,52880	215,62887
5 componenti	0,57055	284,23805
6 o più componenti	0,60302	333,24462

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08740	0,76511
2 Cinematografi e teatri	0,05688	0,49577
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,08185	0,71035
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,11931	1,04629
5 Stabilimenti balneari	0,08324	0,72515
6 Esposizioni, autosaloni	0,06659	0,59344
7 Alberghi con ristorante	0,21781	1,91055
8 Alberghi senza ristorante	0,14705	1,28899
9 Case di cura e riposo	0,17341	1,51246
10 Ospedale	0,17480	1,52282
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,21087	1,84248
12 Banche ed istituti di credito	0,12763	1,11584
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,18729	1,63381
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,23584	2,06150
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,11098	0,96637
16 Banche di mercato beni durevoli	0,23307	2,03190
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,19700	1,72260
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,13873	1,21648
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,18867	1,65157
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,12763	1,11436
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,14012	1,22092
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,05435	9,22274
23 Mense, birrerie, amburgherie	1,00024	8,75065
24 Bar, caffè, pasticceria	0,71030	6,21558
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,36763	3,21878
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33989	2,97164
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,28048	11,19692
28 Ipermercati di generi misti	0,35515	3,10927
29 Banche di mercato generi alimentari	0,88926	7,77983
30 Discoteche, night club	0,24694	2,16213

6. di prevedere per l'anno 2021 una riduzione determinata nella misura del 30% sulla parte variabile per le attività economiche inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Categorie di attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
11 Uffici, agenzie
Studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
30 discoteche, night club

7. di dare atto che la suddetta disposizione ha natura regolamentare e costituisce integrazione del vigente Regolamento Tari;
8. di dare atto tali riduzioni saranno finanziate utilizzando le risorse stimate da assegnare al Comune di Rivanazzano Terme ai sensi dell'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;
9. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, ai fini della riscossione della TARI 2021;
10. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

TARI	Acconto	1^ rata: 30 settembre 2^ rata: 31 ottobre
	Saldo	3^ rata: 16 dicembre

11. di stabilire altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2021, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 31 ottobre;
12. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
13. di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a seguito dell'adozione del presente atto *il comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;*
14. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";

- 15.** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti	11
astenuti	0
votanti	11
voti favorevoli	11
voti contrari	0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 14:

D.LGS. 267/2000: Artt. 49, 147 bis E normativa comunale

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA

REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Claudio GUIDA

D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA

REGOLARITÀ CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Claudio GUIDA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FRANCESCO DI GIOVANNI

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 22.06.2021 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 22.06.2021

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, _____

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

